



INFO@SZCONSULTING.IT  
WWW.SZCONSULTING.IT

# **CODICE CRISI DI IMPRESA**

## **SINTESI OPERATIVA**

# CODICE CRISI DI IMPRESA

*Il nuovo Codice della crisi, introdotto con il D.Lgs. 14/2019, impone alle aziende di compiere azioni idonee a rispettare determinati parametri e criteri di efficienza che certificano lo stato di salute dell'impresa.*

# LE PROCEDURE DI ALLERTA

Il Codice prevede una serie di misure che favoriscono l'emergere della crisi di impresa prima dell'evidente insolvenza.

Oltre che autonomamente, la segnalazione può avvenire in due modi:

- l'intervento degli organi di controllo interno;
- l'intervento dei creditori istituzionali (Inps, Fisco)

L'allerta serve per adottare il prima possibile, tutte quelle misure atte a rimuovere le cause della crisi

e, se questo non succede, adottare misure in assistenza dell'Ocri.

In caso negativo di quanto enunciato sopra, l'impresa è invitata ad utilizzare una delle procedure concorsuali previste per legge.

# I CONTROLLI INTERNI DELL'AZIENDA

Il nuovo assetto dei controlli, con la presenza del sindaco o del revisore, è obbligatorio quando, per due esercizi consecutivi, è stato superato uno dei seguenti limiti:

- 1) **attivo dello stato patrimoniale: quattro milioni di euro;**
- 2) **ricavi delle vendite e delle prestazioni: quattro milioni di euro;**
- 3) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: venti unità.**

Gli organi di controllo hanno l'obbligo di segnalare se vi è previsione di non sostenibilità dei debiti con i flussi di cassa da parte dell'impresa o se c'è l'incapacità di assicurare la continuità aziendale nei successivi sei mesi.

Quando risultano gli indici di crisi, l'organo di controllo deve fare una segnalazione formale agli amministratori, con termine massimo di 30 giorni, per riferire in merito alle soluzioni trovate.

Se nei successivi 60 giorni non viene adottata nessuna misura gli organi di controllo devono informare l'Ocri.

I sindaci inerti rispondono solidalmente con gli amministratori per i danni derivanti dalla prosecuzione delle attività senza le doverose iniziative.

# ORGANO COMPOSIZIONE CRISI DI IMPRESA

Le procedure di allerta sono gestite dagli Organismi di Composizione della crisi d'impresa (OCRI), costituiti presso le Camere di Commercio di ciascuna Provincia. Innanzitutto l'Ocri deve ascoltare il debitore e gli organi di controllo societari, poi affiancare l'imprenditore per cercare una qualche forma di accordo con i creditori.

# I CONTROLLI DA PARTE DI INPS E FISCO

Sono tre gli indici previsti che fanno scattare la segnalazione d'ufficio all'OCRI da parte degli enti pubblici:

- 1) **Debiti fiscali:** l'Agenzia delle Entrate è obbligata a segnalare quando il debito Iva è pari ad almeno il 30% del volume d'affari del periodo a cui si riferisce l'ultima liquidazione;
- 2) **Debiti previdenziali:** L'Inps si attiva quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di 50mila euro;
- 3) **Crediti fiscali in riscossione:** L'agente della riscossione si attiva quando la somma dei crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superi, per le imprese individuali, la soglia di 500mila euro e per le società, un milione di euro.

# INDICI STANDARD

Sono stati proposti alcuni indici fissati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che devono ancora esser approvati dal legislatore ma che già forniscono una traccia chiara.

La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

A fronte di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un Dscr (Debt service coverage ratio) a 6 mesi

Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale.

Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:

1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
3. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Bisognerà, inoltre, tener conto dei ritardi nei pagamenti e, in particolare (art.24):

- dei debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

Peculiarità di questi indici, oltre ad essere elaborati con una frequenza almeno triennale secondo le classificazioni di attività Istat, è quella di valutare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, in funzione delle specifiche caratteristiche dell'impresa, dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, della data di costituzione e di inizio dell'attività.

# INDICI STANDARD

SETTORE	ONERI FINANZIARI / RICAVI	PATRIMONIO NETTO / MEZZI TERZI	ATTIVO A BREVE / PASSIVO A BREVE	CASHFLOW / ATTIVO	DEB. TRIB. PREV / ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione (C) Manifattura (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie e rifiuti (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli (G46) Comm ingrosso (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
(G47) Commercio al dettaglio (I56) Bar ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio (I55) Hotel	1,5%	4,2%	86,0%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese B2B	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

# ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI

E' compito dell'imprenditore istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile in funzione della continuità aziendale e nell'ottica di agevolare l'emersione di situazioni di crisi.

Bisogna fare evolvere le aziende da impostazioni in cui le valutazioni sono fatte solo in sede di bilancio di esercizio, verso un sistema con monitoraggio costante.

Questo discorso, mentre è già valido nelle imprese più grandi, strutturate e quotate in cui vi è separazione tra management e proprietà, è di più difficile applicazione nelle piccole e medie imprese, dove l'imprenditore è proprietario e anche organo amministrativo.

**La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito**

# PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Dopo la segnalazione all'Ocri, vengono nominati tre esperti, di cui due in base alle designazioni effettuate dal presidente del tribunale delle imprese e dal presidente della camera di commercio e uno scelto tra quelli annualmente indicati dalle associazioni imprenditoriali di categoria.

Il collegio deve fissare l'audizione del debitore entro quindici giorni dalla segnalazione o dalla presentazione dell'istanza, in cui si cercherà di individuare delle misure necessarie per rimuovere la situazione di crisi, fissando un termine per l'attuazione.

Quando non si riesce a trovare una soluzione concordata con i creditori, si apre il procedimento di composizione assistita della crisi. L'apertura avviene solo su istanza del debitore.

Il collegio deve acquisire o predisporre una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria con elenco completo dei creditori e delle cause di prelazione. In caso di esito positivo delle trattative, si dovrà stilare un accordo scritto con i creditori che è depositato presso l'Ocri e produce gli effetti di un piano attestato di risanamento.

Se non viene raggiunto l'accordo con i creditori, il collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o domanda di accordo di ristrutturazione o di apertura di procedura di concordato preventivo o di liquidazione giudiziale.

# ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

L'articolo 57 del Codice della crisi d'impresa chiarisce che l'accordo di ristrutturazione del debito è fruibile anche da chi non sia imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale, quale, ad esempio, l'imprenditore agricolo o le start-up innovative, con la sola esclusione dell'imprenditore minore, che potrà far ricorso alle sole procedure di sovraindebitamento a lui riservate

L'articolo 60 introduce una nuova forma di accordi di ristrutturazione, definiti agevolati perché possono essere stipulati con creditori che rappresentino almeno il 30% dei crediti, a condizione che il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei e non richieda misure protettive temporanee.

Una particolare forma di accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa è quella introdotta dall'articolo 48, comma 5, dove è previsto che il Tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di legge sempre che, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

# PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

In questi anni il piano, attestato da un esperto indipendente, ha spesso costituito un utilissimo e specifico strumento stragiudiziale di risanamento delle imprese.

Il risanamento aziendale perseguito attraverso il piano richiede la conclusione di uno o più accordi tra il debitore e i suoi creditori, poiché è assai raro che tale risanamento possa essere realizzato esclusivamente attraverso interventi “interni” all’impresa, come la riorganizzazione delle sue attività produttive, l’adozione di nuove strategie industriali e commerciali o il mero apporto di capitale, senza una moratoria bancaria, la riduzione di taluni debiti e la rinegoziazione di altri.

Un revisore professionista indipendente, cioè non legato all’impresa né ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità giuridica ed economica del piano.

Per espressa previsione legislativa può fare ricorso al piano di risanamento attestato anche l’imprenditore che versa in stato d’insolvenza. Deve però trattarsi, come per la crisi, di uno stato reversibile; in caso contrario, infatti, il piano non risulterebbe idoneo a consentire il riequilibrio finanziario dell’impresa e non sarebbe atto ad assolvere la funzione che gli è attribuita dalla legge (ossia la sopravvivenza dell’azienda).

# TRANSAZIONE FISCALE

Il Codice della crisi d'impresa riordina la disciplina della transazione fiscale e previdenziale, negli artt. 63 e 88, aventi a oggetto l'attuazione di tale istituto nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo e ha introdotto alcune modifiche, allo scopo di superare le principali criticità emerse in questi anni dall'applicazione delle disposizioni previgenti.

Per superare tali criticità l'art.48 comma 5 del nuovo Codice prevede che il Tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione dell'Amministrazione Finanziaria alle proposte di transazione fiscale connesse a tali accordi, quando:

- 1) tale adesione, come normalmente accade, è decisiva al fine del raggiungimento delle percentuali del 60% (o del 30% in taluni casi) dei crediti stabilite per la omologabilità degli accordi stessi;
- 2) il soddisfacimento dei crediti fiscali offerto dall'impresa debitrice sia, anche sulla base delle risultanze dell'attestazione resa da un professionista indipendente, conveniente rispetto a quello derivante dall'alternativa liquidazione.



Viale Paolo Onorati Vigliani, 27  
20148 Milano

Tel: 02 36 69 24 46

[segreteria@szconsulting.it](mailto:segreteria@szconsulting.it)  
[www.szconsulting.it](http://www.szconsulting.it)

**SZ CONSULTING**  
**IL VALORE DELLA TRASPARENZA**